



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

nel procedimento iscritto al n. r.g. 1563/2020 promosso da:

[redacted] (C.F.
[redacted]) con il patrocinio dell'avv. ADAMO GIOVANNI e dell'avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ADAMO GIOVANNI in persona di [redacted] (C.F. [redacted]) con il patrocinio dell'avv. ADAMO GIOVANNI e dell'avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ADAMO GIOVANNI

RICORRENTE/I

contro

[redacted] (C.F. [redacted]) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

RESISTENTE/I

Il Giudice dott. Sergio Casarella,
letto il ricorso ed i documenti allegati dalla parte,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che, allo stato:

- è documentato il requisito del *fumus boni iuris* nei termini allegati dal ricorrente, risultando l'uso del marchio da parte del resistente anche dopo la risoluzione del contratto di franchising;

- è sussistente il denunciato *periculum in mora* atteso che la condotta denunciata è suscettibili di danni che possono solo aggravarsi con la reiterazione della condotta, ad es. in termini di sviamento della clientela, oltre ai restanti profili allegati dal ricorrente;
- ritenuto che sussistono i presupposti per provvedere *inaudita altera parte*;
- ritenuto di riservare al provvedimento di conferma, revoca o modifica la valutazione della pubblicazione dell'ordinanza cautelare nelle forme richieste dal ricorrente, nonché la determinazione dell'eventuale penale ove risultino violazioni della presente inibitoria;
- visti l'art. 83 del d.l. n. 18/2020 ed il decreto n. 85/2020 del Presidente del Tribunale di Ancona, relativi alle modalità dell'udienza virtuale ai sensi del comma 7, lett. h), del citato art. 83;

P.Q.M.

- inibisce a [REDACTED] di [REDACTED] la continuazione delle condotte descritte da 3 a 18 del ricorso, e in particolare
- inibisce l'impiego del marchio e comunque della parola "[REDACTED]" in ogni sua forma ed in qualunque contesto, e comunque la continuazione di qualunque comportamento idoneo a produrre confusione con il marchio "[REDACTED]";
- inibisce a [REDACTED] la condotta di appropriazione di pregi *ex art. 2598, n. 2, c.c.* e quelle i cui all'*art. 2598, n. 3, c.c.*, meglio specificate alle pagg.24, 25, 26 e 27 del ricorso per ricavarne un indebito vantaggio dallo sviamento della clientela, ai sensi dell'*art. 2598 c.c., n.2 e n. 3*;
- dispone che il ricorso ed il presente decreto siano notificati al resistente entro il termine perentorio del 1° aprile 2020 a cura del ricorrente.
- assegna alle parti termine fino all'8 aprile 2020 per memorie e fino al 13 aprile 2020 per repliche, da depositarsi telematicamente.

Scaduti detti termini si intenderà assunta la riserva per la conferma, la modifica o la revoca del provvedimento reso *inaudita altera parte*.

Si comunichi al ricorrente.

Ancona, 24 marzo 2020

Il Giudice
dott. Sergio Casarella